

STATUTO

TITOLO I – Denominazione, sede, durata

Art. 1

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l'associazione sotto la denominazione "AMICI DEL CAMPUS DELLE ARTI" con sede legale ed operativa in Roma, Via _____ e durata illimitata nel tempo. L'associazione potrà esplicare la propria attività su tutto il territorio nazionale. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative diverse e può essere modificata la sede legale ed operativa principale. Ciò espressamente non comporta modifica statutaria.

TITOLO II - Scopo, oggetto

Art. 2

L'associazione non ha scopo di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, elettività delle cariche sociali e gratuità delle stesse. Gli eventuali utili non possono in nessun caso essere ripartiti, anche in forma indiretta. L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito nelle attività istituzionali previste dallo statuto.

Lo scopo che l'associazione intende perseguire è quello di promuovere, sostenere e diffondere con qualsiasi modalità la cultura musicale, letteraria ed artistica in genere nonché di reperire fondi per sostenere le attività culturali, sociali ed educative del "Campus delle Arti" creato e diretto dalla Prof. Angela Chiofalo. Detto sostegno potrà attuarsi anche mediante l'istituzione di

borse di studio a fini socio educativi e culturali e mediante la realizzazione di progetti di solidarietà sociale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, l'associazione si avvale delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne presenti l'esigenza.

L'associazione può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione delle proprie finalità.

L'associazione può effettuare raccolta di fondi, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento interno approvato dall'Assemblea. E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi della Costituzione italiana, ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

TITOLO III - Soci

Art. 3

L'associazione è offerta incondizionatamente ed illimitatamente a tutti coloro che accettano le norme dello statuto e del Regolamento interno, interessati alla realizzazione delle finalità associative e che a tal fine si impegnano a dedicare una parte del loro tempo.

Sono soci ordinari le persone o i rappresentanti degli enti che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori le persone, gli enti o le istituzioni che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per i soci sostenitori.

Sono soci benemeriti le persone, gli enti o le istituzioni cui detta qualifica è attribuita dal Consiglio Direttivo in considerazione dell'importanza delle donazioni, sponsorizzazioni o dell'attività prestata in favore del Campus.

Sono soci onorari le persone, gli enti o le istituzioni cui detta qualifica è attribuita dal Consiglio Direttivo in considerazione del fatto che si siano particolarmente distinti mediante la loro attività in favore del Campus.

I soci onorari e benemeriti sono esentati dal pagamento della quota associativa. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ovvero ripetibile né rivalutabile.

L'adesione all'associazione comporta:

- a) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone uso corretto;
- b) l'obbligo del pagamento della tessera e delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
- c) l'obbligo di mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'associazione. Il socio può recedere dall'associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso di quanto versato o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- d) il diritto di elettorato attivo e passivo ai soci maggiori di età in regola con i pagamenti.

La perdita della qualità di socio può avvenire per morosità, non ottemperanza alle norme statutarie e regolamentari, quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'associazione, per comportamento scorretto. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo anche senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato.

Art. 4

L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente e dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute in campo artistico;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
- d) il consenso informato al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

Contro il rifiuto di ammissione è ammessa impugnazione al Collegio dei probiviri.

Art. 5

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, del Regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo potrà adottare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento al Collegio dei probiviri.

Art. 6

Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del Regolamento interno, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per le altre votazioni previste.

Art. 7

La qualità di socio si perde per recesso, espulsione o per causa di morte.

TITOLO III – Patrimonio – Risorse Economiche Esercizio sociale

Art. 8

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti o successioni.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi e quote sociali;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Art. 9

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo sono approvati dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile e sono a disposizione per la consultazione da parte dei soci nei 15 giorni precedenti la seduta.

TITOLO IV – Organi

Art. 10

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il presidente
- c) il consiglio direttivo
- d) il collegio dei revisori dei conti
- e) il collegio dei probiviri

Art. 11

L'assemblea è sovrana. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero dal più anziano dei soci presenti che nomina un segretario per la redazione del verbale.

Spetta al Presidente la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'assemblea.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo ovvero su richiesta da parte di almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria ovvero straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci ordinari e delibera validamente a

maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria ovvero straordinaria è valida a prescindere dal numero dei presenti.

La convocazione è fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede legale dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata.

Delle delibere assembleari è data pubblicità mediante affissione, all'albo di cui sopra, del relativo verbale.

Le votazioni sono palesi.

Art. 12

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente dell'associazione, il Consiglio Direttivo, il collegio dei revisori dei conti ed il collegio dei probiviri;
- approva i bilanci;
- approva il Regolamento interno;
- decide le modificazioni dello statuto e del Regolamento interno;
- propone iniziative.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, incluso il Presidente, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 4 anni.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Se vengono a mancare consiglieri essi sono sostituiti dal socio che alle ultime elezioni seguiva nella graduatoria. In mancanza di sostituti nominabili è tempestivamente convocata l'assemblea per l'elezione dei membri mancanti.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- convocare l'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere le singole voci di previsione di spesa e di entrata relative all'anno successivo;
- stabilire gli importi delle quote associative annuali.

Le votazioni sono palesi.

Di ogni riunione è redatto verbale da affiggere all'albo presso la sede legale dell'associazione.

Art. 14

Il Presidente dura in carica 4 anni ed è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati da un membro del Consiglio Direttivo. Conferisce ai soci procure speciali per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Rappresenta l'associazione di fronte alle Autorità ed è il portavoce ufficiale.

Art. 15

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i soci dall'assemblea ed al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Il collegio dei revisori dura in carica 4 anni e verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, controlla in generale l'operato dell'associazione, invia raccomandazioni al Consiglio Direttivo e redige relazioni da allegare ai bilanci.

Art. 16

Il collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti dall'assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e del collegio dei revisori. Decide sulle questioni di propria competenza determinate dallo Statuto e dal Regolamento interno ed in generale sulle controversie tra gli associati senza alcuna formalità di rito. Le decisioni del collegio dei probiviri sono appellabili al collegio stesso trascorsi sei mesi.

TITOLO V - Scioglimento

Art. 17

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con voto favorevole dei 3/4 dei soci. In caso di scioglimento, cessazione

ovvero estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 662/1996. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori.

Art. 18

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia